



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. **8 del 23-04-2013**

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013.

L'anno duemilatredecim addi ventitre del mese di aprile dalle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ordinaria Pubblica, previo invito del Sindaco DE COL TIZIANO con avviso prot. n. 1416 in data 16.04.2013 diramato a tutti i Consiglieri Comunali.

Si dà atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi è stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA.

Si dà atto che all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti n. 10 e assenti n. 1 componenti del Consiglio come segue:

DE COL TIZIANO	P	BORTOT MAURIZIO	P
DE ZORZI PAOLO	P	DALLA VISTA GIUSEPPE	P
CROSE DOMENICO	P	DE LAZZER ALESSANDRO	P
DE COL MARC	P	DELL'OSBEL SERGIO	P
PRAMAOR FABIO	P	ROSSON ANTONIETTA	P
ANDRIOLLO SILVANO	A		

Il Sig. DE COL TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

Il Sindaco da atto che al Comune non sono stati ancora comunicati ufficialmente l'ammontare dei tagli dei trasferimenti erariali per l'anno 2013 e pertanto, al momento, non c'è certezza sulla necessità di variare le aliquote IMU per l'anno 2013 ai fini di garantire gli equilibri di bilancio. Per tale motivo, allo stato attuale, si confermano le aliquote vigenti per l'anno 2012, salvo modifica in sede di equilibri di bilancio.

Il Consigliere Bortot Maurizio chiede se le dichiarazioni ICI/IMU vengono verificate dagli uffici competenti.

Il Sindaco risponde che le verifiche vengono effettuate dalla Comunità Montana Agordinain sede di dichiarazioni ICI/IMU in base alle risultanze delle banche dati catastali e risultanze anagrafiche.

Poi pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenutala meritevole di accoglimento nella sua integrità;

Visti i pareri, resi a norma del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegati alla presente delibera al fine di costituirne parte integrante;

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi,

DELIBERA

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, parte integrale e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del 23-04-2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013.

IL SINDACO

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

POSTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 6, 7, 8, 9, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ove si prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che testualmente recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti";



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

VISTO l'art. 1, comma 380 della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) ed in particolare le seguenti disposizioni:

lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*;

lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*;

lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nei seguenti casi:
 - immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
 - immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - immobili locati ;
- 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. che prevede: "le disposizioni cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di seguito riportato: "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.";

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

RILEVATO che il Comune di La Valle Agordina intende confermare le aliquote stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.09.2012, esecutiva, determinate avvalendosi della facoltà di cui all'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, e di seguito riportate:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • Abitazione principale e pertinenza | 4,5 per mille |
| • Fabbricati rurali e strumentali | 2,0 per mille |
| • Altri fabbricati | 8,1 per mille |
| • Aree fabbricabili | 7,6 per mille |



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 del 26.04.2012 e n. 17 del 25.09.2012, con cui era stato approvato prima e riapprovato in seguito, il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), modificato rispetto al precedente al fine di adeguarlo ai contenuti disposti dalla normativa nel frattempo intervenuta;

RICHIAMATE le deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.04.2012 e n. 18 del 25.09.2012, con cui erano state stabilite prima e rideterminate poi le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (TUEL);

VISTA la competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 52 del D Lgs. 446/97;

VISTA l'urgenza in re ipsa;

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di confermare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, anno 2013:
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – 4,5 per mille
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – 2,0 per mille
 - ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI - 8,1 per mille
 - ALIQUOTA AREE FABBRICABILI – 7,6 per mille
- 3) **di deliberare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- 4) **di equiparare** ad abitazione principale - ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione - l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- 5) **di prendere atto** che l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche nei confronti del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- 6) **di prendere atto** che la detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- 7) **di prendere atto** dell'art. 11, comma 380 della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) ed in particolare le seguenti disposizioni:

lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*;

lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*;

lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- 8) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal ° gennaio 2013;
- 9) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.09.2012, esecutiva;
- 10) **di inviare**, per via esclusivamente telematica, la deliberazione regolamentare e tariffaria, conseguente alla presente proposta di deliberazione relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, entro il termine del 9 maggio p.v.;
- 11) **di dichiarare**, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno



IL SINDACO

Uziano De Col

PARERE ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267

La Valle Agordina, 23-04-2013

Regolarità tecnica: Favorevole

Il Responsabile Finanziario-Amministrativo

Dott.ssa PRADEGAN MARA





COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Provincia di Belluno

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DE COL TIZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 227 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il - 2 MAG. 2013 per 15 gg. consecutivi.

li, 30 APR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA'

(Art 134 c 3 e c 4 - D Lgs 18 08 2000, n 267)

Il sottoscritto Segretario certifica

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 - comma 3 - del D Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'Art. 32 - comma 1 - della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _____

che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La Valle Agordina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

La Valle Agordina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA